

# Piano Strutturale Piano Operativo

COMUNE DI SIENA



## **Progettista**

Arch. Marco Vannocci

## **Gruppo di progettazione**

Geol. Lucia Buracchini

Arch. Nunzia Morelli

## **Sistema Informatico Territoriale**

Geom. Gabriele Comacchio

Geom. Francesca Vallerani

## **Garante dell'informazione e della partecipazione**

Dott. Guido Collodel

## **Responsabile del Procedimento**

Ing. Paolo Giuliani

# VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL PIANO OPERATIVO PER ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE CAVE (PRC) E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE “RONDINELLA” E “RONDINELLA-FERRAIOLO”

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 9 della L.R.T. 35/2015, artt. 21, 22 e 23 della Disciplina del PRC e dell'art.35 della L.R.T. 65/2014

## **DOCUMENTO DI VARIANTE**

**AVVIO DELLA FASE PRELIMINARE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

Art. 23, L.R.T. 10/2010 e art.13, D.lgs 152/2016

**AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONFORMAZIONE AL PIT/PPR**

Art. 31, L.R.T. 65/2014 e art.21, Disciplina PIT/PPR

## Indice

Cronistoria dei giacimenti	3
Il quadro conoscitivo	4
Normativa di riferimento	7
Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali	68
Adeguamento del Piano Strutturale	68

## Premessa

Il Comune di Siena è dotato di Piano Strutturale aggiornato con variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 216 del 25.11.2021 e di Piano Operativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 216 del 25.11.2021.

Con il Piano Operativo è stato individuato il perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art.4 della L.R.T. 65/2014.

Ai fini dell'adeguamento al nuovo Piano Regionale Cave (P.R.C.), approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 21.07.2020, l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con la redazione di una variante contestuale al Piano Strutturale ed al Piano Operativo, ai sensi dell'art. 35 della L.R.T. 65/2014 - *Varianti mediante sportello unico per le attività produttive*.

Trattandosi di previsioni di attività estrattive recepite dal P.R.C., le stesse non sono soggette alla procedura di Conferenza di copianificazione, ai sensi del comma 2 dell'art.25 della L.R.T. 65/2014.

I Sindaci dei Comuni di Siena e di Castelnuovo Berardenga, che fanno parte dello stesso Comprensorio Estrattivo, in data 06.07.2022 hanno firmato un accordo, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990, al fine di determinare le quote di produzione sostenibile previste nel P.R.C., così come previsto dall'art. 10 della L.R.T. 35/2015.

Ai sensi dell'art 35 della L.R.T. 65/2014 in data 12.07.2024 sono stati presentati i progetti definitivi dei giacimenti di Rondinella, con identificativo pratica 00868140526-12072024-0909 (Identificativo SUAP 052032), e Rondinella-Ferraiolo, con identificativo pratica 00868140526-12072024-0859 (Identificativo SUAP 052032), corredati dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante per poter procedere contestualmente all'adeguamento del Piano Strutturale e Piano Operativo al Piano Regionale Cave, recependo oltre che i giacimenti suddetti anche gli altri siti del territorio comunale.

## Cronistoria dei giacimenti

Nello strumento urbanistico precedente (Regolamento Urbanistico) le aree a vocazione estrattiva erano state inserite adeguandosi prima al PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) e successivamente al PAERP (Piano Provinciale attività estrattive e di Recupero), mediante Delibera di C.C. n.32 del 27.02.2018.

Pertanto di seguito si riportano gli estratti del Regolamento Urbanistico in cui sono evidenti le seguenti aree a vocazione estrattiva:


- cava di Lecceto (area di reperimento di materiali storici)
- cava di Monsindoli
- cava di Rondinella
- cava di Ferraiolo



Estratto da RU – cava di Lecceto



Estratto da RU – cava di Monsindoli



Estratto da RU – cave di Rondinella e di Ferraiolo

## Il quadro conoscitivo

### La localizzazione del P.R.C. e le caratteristiche dell'area

La Variante al P.S. e al P.O. ai sensi dell'art. 35 della L.R. 65/2014 è finalizzata all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale al Piano Regionale Cave, recependo le previsioni individuate dal piano di settore.

Il P.R.C. individua nel territorio del Comune di Siena n. 2 giacimenti, denominati **Rondinella (09052032079001)** e **Rondinella-Ferraiolo (09052032080001)**, e n. 1 giacimento potenziale presso **Monsindoli (09052032078001)**.

L'area del giacimento di Rondinella risulta avere un'estensione di 15 Ha con previsione di una volumetria lorda di scavo di circa 25.000 mc/anno ed una durata massima prevista di circa 20 anni per le operazioni di scavo e ripristino.

L'area del giacimento di Rondinella-Ferraiolo risulta coincidere con una parte marginale e residuale dell'area globale di cui al PRC, in quanto gran parte di detta area totale è già stata scavata e ripristinata.

La nuova "fascia estrattiva residuale", risulta avere un'estensione di 1,65 Ha con previsione di una volumetria lorda complessiva di scavo di circa 54.500 mc ed una durata massima di 5 anni per le operazioni di scavo e ripristino

Si precisa che le due cave non saranno scavate in contemporanea, ma in maniera separata e con distinte autorizzazioni, iniziando le operazioni di scavo della cava di Rondinella, solo dopo che sia stato eseguito almeno il 70% del ripristino della cava Ferraiolo.

Nei prossimi paragrafi si approfondiranno le caratteristiche degli interventi proponibili nelle due aree estrattive in oggetto.

Per quanto riguarda il giacimento potenziale nell'area di Monsindoli, nelle varie fasi di redazione del PRC ed in ultimo tramite un'osservazione al PRC adottato, è stata presentata istanza alla Regione al fine di stralciare l'area come sito estrattivo, data la mancanza di interesse a tale riguardo. Peraltro nell'area è presente un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) che comprende anche parte della superficie classificata come giacimento potenziale.

Sulla base di tali considerazioni, l'Amministrazione Comunale non ha intenzione di recepire tale giacimento potenziale.

Il P.R.C. individua inoltre **n. 2 aree MOS (Materiale Ornamentale Storico), Lecceto (0905203201MOS) e Podere Scalpellino (0905203202MOS)**, finalizzate al reperimento di piccoli quantitativi di materiali per il restauro di monumenti.

La cava di Lecceto è ubicata nel giacimento del Calcere cavernoso (detto pietra da torre, impiegata nell'edilizia del centro storico di Siena e delle aree limitrofe).

Il sito di reperimento di materiali storici (MOS) denominato Podere Scalpellino è definito di probabile estrazione di "arenaria pliocenica" utilizzata in diversi palazzi e chiese, sia nel centro storico che al di fuori di esso. In fase di adozione del P.R.C. l'Amministrazione Comunale ha inoltrato un'osservazione in cui si comunicava che l'ubicazione riportata non risulta corretta, in quanto, dal sopralluogo effettuato, non è compatibile morfologicamente con la presenza di materiale arenaceo. Pertanto si proponeva una ripermetrazione.

La controdeduzione alle osservazioni, ratificata con Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 03.02.2020, ha definito l'osservazione pervenuta come "non accoglibile", riportando delle motivazioni poco plausibili.

L'Amministrazione Comunale ritiene che la perimetrazione del sopraccitato sito M.O.S. di Podere Scalpellino non sia stata effettuata correttamente, pertanto non intende recepirlo né nel Piano Strutturale né nel Piano Operativo, proprio perché non ci sono i presupposti per l'ubicazione della cava di reperimento di materiale storico nella posizione indicata dal Piano Regionale.

Vengono infine individuati **n. 5 siti inattivi**, identificati con un punto, che corrispondono ad ex attività estrattive ubicate in zona Lecceto (P\_CMI\_1679), Toiano (P\_CMI\_1815), Volte Basse (P\_CMI\_1648), Monsindoli (P\_CMI\_1910) e Pian delle Fornaci (P\_CMI\_1591).

Per il sito inattivo di Volte basse, a seguito di sopralluogo, si rileva che la localizzazione indicata dal PRC è errata, come mostrato nella cartografia che segue (scheda n.7), dove è indicata la corretta posizione del sito, il quale risulta comunque già rinaturalizzato, non necessita quindi di ripristino e pertanto non si intende recepirlo.

Analogamente anche il sito inattivo di Toiano risulta già rinaturalizzato, non necessita di ripristino e pertanto non si intende recepirlo

Il sito inattivo di Monsindoli si trova in prossimità del perimetro del giacimento potenziale individuato dal PRC, di cui alle precedenti considerazioni. Il sito risulta ormai dismesso e per tale area è stato rilasciato il permesso di costruire n. 8 del 10.05.2023, pertanto non si intende perimetrare il sito né quindi recepirlo.


Le aree di cava inattiva di Lecceto e di Pian delle Fornaci sono cartografate nella carta geomorfologica B09/02 come siti di cava inattiva, in quanto si tratta per entrambe di attività di escavazione ormai abbandonata da decine di anni ed in parte rinaturalizzate in modo spontaneo.


Dato che in ambedue i casi si tratta di un'escavazione avvenuta su un versante della collina, sono presenti delle scarpate di altezza intorno a 10-15 m; pertanto sia l'area di Lecceto che quella di Pian delle Fornaci sono state perimetrare anche nella carta della pericolosità geologica C03/01,

con una pericolosità di classe 3 dovuta alla elevata pendenza (si riportano di seguito i rispettivi estratti cartografici). E' da rilevare che nel corso degli anni nelle due zone citate non si hanno notizie di problematiche inerenti il crollo di materiale dalla pendice.


#### ESTRATTI DALLA CARTA GEOMORFOLOGICA B09/02 DEL PS VIGENTE

*Forme, depositi ed attività antropiche*

-  bottini
-  Cava inattiva
-  Terreni di riporto



Sito inattivo di Lecce



Sito inattivo di Pian delle Fornaci

## ESTRATTI DALLA CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA C03/01 DEL PS VIGENTE

### Aree a pericolosità geologica

#### G.4 - Pericolosità geologica molto elevata

■ Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi

#### G.3 - Pericolosità geologica elevata

→ ■ Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche, corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%, pendenze > 35%

#### G.2 - Pericolosità geologica media

■ Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciture dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%

#### G.1 - Pericolosità geologica bassa

■ Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciture non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi


### "Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone"

"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana"


#### Classi di Pericolosità geomorfologica

→ ■ P3a (PFE) - Pericolosità elevata

■ P4 (PFME) - Pericolosità molto elevata



Sito inattivo di Pian delle Fornaci



Sito inattivo di Lecceto

## Normativa di riferimento

Le normative di riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.C. sono elencate di seguito e per ognuna viene riportato l'estratto normativo di interesse.

### Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Norme per il governo del territorio

#### Art. 31

*Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico*

1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32.

#### Art. 35

*Varianti mediante sportello unico per le attività produttive*

1. Il progetto di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è corredato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante. Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere la proposta di variante, l'articolo 25.
2. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 sono invitate la Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul BURT. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT.
3. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di variante.
4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul BURT.

### Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

## TITOLO II

La valutazione ambientale strategica

### Art. 5

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.
2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:
  - a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, III e IV del d.lgs. 152/2006;
  - b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter.
3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:
  - a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
  - b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
  - c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.
- 3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006.
- 3 ter. Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.
4. Abrogato.
- 4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
- 4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali e dei piani di sviluppo aeroportuale, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito degli stessi piani, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 5 bis**

##### *Atti di governo del territorio soggetti a VAS*

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) .
2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis).

#### **Art. 23**

##### *Procedura per la fase preliminare*

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente predispose un documento preliminare contenente:
  - a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
  - b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.
2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o il proponente invia all'autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, avvia le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità procedente e all'autorità competente **entro trenta giorni** dall'avvio della consultazione.
3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente.

#### **Art. 24**

##### *Rapporto ambientale*

1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:
  - a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico (58) e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
  - b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;
  - c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;
  - d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;
  - d bis) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.

#### **Art. 25**

##### *Consultazioni*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico contenente:
  - a) il titolo della proposta di piano o programma;
  - b) l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente;
  - c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
  - d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
  - e) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
  - f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
  - g) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'autorità competente e dell'autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all'autorità competente e all'autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

#### **Art. 26**

##### *Espressione del parere motivato*

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.
3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.
4. Abrogato.

#### **Art. 27**

##### *Conclusione del processo decisionale*

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma.
2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:
  - a) del processo decisionale seguito;
  - b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
  - c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
  - d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

### **Art. 28**

#### Informazione sulla decisione

1. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell'autorità procedente e comunicato all'autorità competente.
2. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul sito istituzionale del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

### **TITOLO III**

#### La valutazione di impatto ambientale

### **Art. 45 bis**

#### Competenze dei comuni

1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis, relative a:
  - a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
  - b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
  - b bis) i progetti elencati nella lettera af bis) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle strade comunali;
  - c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
2. Sono altresì di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73 bis, relative a:
  - a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
  - b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera a) (219), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;
  - c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
  - d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
    - 1) alle lettere a), b), c), e l);
    - 2) alla lettera d), limitatamente alle acque minerali e termali;
    - 3) alla lettera h), limitatamente alle strade comunali;
    - 4) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale;
  - e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
    - 1) alle lettere a), b), c), d), q), r);
    - 2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi alle torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi;
  - f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
  - g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006).
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più comuni, l'autorità competente all'espletamento delle procedure è il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'articolo 46.

4. I comuni individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo e di cui all'articolo 73 bis.

### **Art. 48**

#### Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità

1. Per i progetti compresi nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il proponente, ai fini della trasmissione dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto, presenta all'autorità competente un'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità.
2. Lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità all'allegato IV bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:
  - a) tiene conto dei criteri di cui all'allegato V del medesimo decreto;
  - b) per i fini di cui al punto 1, lettera b), ed al punto 2 dell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, descrive la relazione del progetto con le norme ed i vincoli, nonché con i piani e programmi a carattere settoriale, territoriale, ambientale e paesaggistico;
  - c) Abrogata.
3. Abrogato.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, commi 3 e 4, l'autorità competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica, può richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, assegnando loro un congruo termine.
5. Qualora la valutazione di incidenza, ove compresa nella procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sia negativa, l'autorità competente con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.
6. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006, o ritiri l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà del proponente presentare una nuova istanza, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.
- 6 bis. Per la realizzazione dell'opera oggetto di verifica di assoggettabilità, in caso di esclusione dalla procedura di VIA, i termini definiti nel provvedimento di verifica, comunque non inferiori a 5 anni, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di verifica.

### **Art. 73**

#### Raccordo fra VAS e VIA

1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

**ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.**

**1. Agricoltura**

[...]

**2. Industria energetica ed estrattiva**

[...]

**3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali**

[...]

**4. Industria dei prodotti alimentari**

[...]

**5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta**

[...]

**6. Industria della gomma e delle materie plastiche**

[...]

**7. Progetti di infrastrutture**

[...]

**8. Altri progetti**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

**i) cave e torbiere;**

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

s-bis)

t)

**Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35**

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.

**Art. 4**

*Funzioni dei comuni*

1. Il comune in conformità agli indirizzi, alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti nel PRC:

a) adegua i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC;

b) rilascia le autorizzazioni, le concessioni sui beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale;

c) esercita le funzioni di vigilanza e controllo;

d) rilascia la dichiarazione di ultimazione dei lavori;

e) rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito per opere di interesse locale;

f) effettua la verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 10/2010.

**Art. 9**

*Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale*

1. Il comune, ove necessario, adegua nei termini stabiliti dallo stesso PRC i propri strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni contenute nel piano medesimo.

1 bis. Il comune, qualora ne ricorrano i presupposti, può procedere ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 65/2014.

2. Il comune recepisce nel piano strutturale i giacimenti individuati dal PRC.

3. Il comune, nell'adeguare il piano operativo comunale al PRC:

a) perimetra l'area a destinazione estrattiva e definisce le relative volumetrie nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d);

b) stabilisce le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area;

c) individua i casi in cui i siti estrattivi contigui o vicini sono tenuti ad operare un coordinamento operativo in materia di sicurezza;

d) individua i casi in cui è obbligatoria la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 28.

4. Ai fini della definizione dei contenuti del piano operativo i comuni procedono ai sensi dell'articolo 10.

5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, il comune individua i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della l.r. 65/2014.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 3, i comuni, per le aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco regionale delle Alpi Apuane, adeguano i propri strumenti della pianificazione urbanistica nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, lettera f), e della disciplina contenuta nel piano del parco.

**Art. 10**

*Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti*

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.

2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.

3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'articolo 11.

#### **Art. 11**

##### **Avviso pubblico**

1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.
2. La presentazione delle proposte a seguito dell'avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale.

#### **Art. 16**

##### **Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva**

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato ad autorizzazione del comune in conformità con le previsioni dello strumento della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.
2. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.
3. La domanda di autorizzazione contiene gli elementi relativi al possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale delle imprese previsti dalla normativa vigente e alla regolarità contributiva da verificare d'ufficio attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
4. Al fine della semplificazione e della riduzione dei termini del procedimento, l'autorizzazione è rilasciata a seguito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 19, il cui provvedimento finale sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari, connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.
5. Qualora l'attività estrattiva riguardi un sito estrattivo che insiste nel territorio di due o più comuni, la conferenza di servizi di cui al comma 4 è convocata dal comune in cui ricade l'area più estesa del sito. Tale conferenza adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi della l. 241/1990, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza dei comuni nel cui territorio ricade l'area oggetto di autorizzazione.
6. Nei procedimenti, relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), gli atti di assenso espressi nella verifica di assoggettabilità a VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

### **Disciplina del Piano Regionale Cave**

#### **Articolo 10 - Prescrizioni per gli atti di governo del territorio**

1. Ai fini della gestione sostenibile della risorsa e dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, il comune nel piano strutturale effettua un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l'effettiva consistenza degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità. Tale approfondimento conoscitivo è orientato alla valutazione di dettaglio del giacimento e all'analisi di tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo utilizzati nella

valutazione delle criticità ambientali, paesaggistiche e territoriali rappresentate negli elaborati PR06A, PR06B, PR06D come strumento orientativo nello svolgimento dell'analisi.

2. Qualora dall'approfondimento di cui al comma 1, il comune rilevi la situazione di criticità di cui al successivo comma 5, individua l'area a destinazione estrattiva, in relazione agli obiettivi di produzione sostenibile, solamente se non sussistono alternative di localizzazione con minor grado di criticità.
3. Qualora dall'approfondimento di cui al primo comma, il comune rilevi una situazione di diversi gradi di criticità nell'ambito del giacimento, la previsione dell'area a destinazione estrattiva sarà attribuita prioritariamente alle aree in relazione alle quali si sia accertato il minor grado di criticità in fase di approfondimento.
4. Qualora dall'approfondimento di cui al primo comma, il comune rilevi una situazione di media criticità già rilevata come tale nel PRC, la previsione di localizzazione di area a destinazione estrattiva sarà assoggettata a specifiche norme per la coltivazione e per la conseguente sistemazione finale del sito.
5. Costituisce comunque situazione di criticità molto alta la presenza contestuale di:
  - a) fiumi, torrenti, corsi d'acqua, compresi quelli con percorsi ipogei, e le rispettive sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004) e corridoi ripariali (Invariante II del PIT);
  - b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco (articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004) e corridoi ripariali (Invariante II del PIT);
  - c) oliveti da Corine Land Cover (223) e morfotipi dei paesaggi rurali n.12-olivicoltura o n.16 - associazione tra seminativo e oliveto prevalenti di collina (Invariante IV del PIT).
6. Le porzioni del giacimento eventualmente interessate da criteri escludenti o condizionanti forti a carattere escludente come individuati e classificati nell'elaborato PR 11 - ANALISI MULTICRITERIALE, sono sempre valutate ai fini dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva tenendo conto della loro effettiva consistenza areale e fermo restando le disposizioni di legge.

#### **Articolo 17 - Individuazione dei comprensori e relativi fabbisogni**

1. Il PRC individua nell'Allegato A alle presenti norme tecniche:
  - a) la stima dei fabbisogni a scala regionale per tipologia di materiali;
  - b) i comprensori ed i comuni appartenenti a ciascun comprensorio;
  - c) gli obiettivi di produzione sostenibile per comprensorio.

#### **Articolo 18 - Obiettivi di produzione sostenibile**

1. Gli obiettivi di produzione sostenibile rappresentano le quantità massime di materiale estraibile commercializzabile o utilizzabile per la produzione, e quindi soggetto a contributo di estrazione ai sensi dell'art.27 della L.R. 35/2015, indicate dal PRC rispetto a ciascun comprensorio ed hanno effetto prescrittivo nei confronti degli atti di governo del territorio dei comuni.
2. Il comune, in fase di adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica ridetermina gli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, detraendone le volumetrie residue già autorizzate e non ancora escavate.
3. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 2, il comune tiene conto nel computo, previa ricognizione con le autorità competenti, dei quantitativi dei materiali estratti dai corsi d'acqua come indicati nei progetti finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, autorizzati ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 35/2015 e riutilizzati in altre opere pubbliche o ceduti a compensazione all'appaltatore.
4. Laddove il comprensorio interessi due o più comuni, le previsioni di cui al comma 2 sono effettuate in relazione agli esiti della proposta condivisa tra i comuni appartenenti al medesimo comprensorio di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. 35/2015.

5. Gli obiettivi di produzione sostenibile possono essere ripartiti anche tra comprensori diversi, purché afferenti alle stesse tipologie di prodotto, previo accordo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 35/2015 tra i comuni dei comprensori interessati.
6. Il comune nel piano operativo prevede nuove aree a destinazione estrattiva, l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti, sulla base degli esiti dell'accordo di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 35/2015, e comunque nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile determinati ai sensi del comma 2.
7. Alla scadenza delle autorizzazioni, compresa l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 35/2015, rilasciate nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile rideterminati ai sensi del comma 2, i quantitativi autorizzati e non escavati sono ricomputati tra gli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio.
8. Nel caso in cui le volumetrie di cui al comma 2 coprano il fabbisogno dell'intero comprensorio di cui al precedente articolo 17, comma 1 lettera c), i comuni non prevedono nuove aree a destinazione estrattiva.
9. Gli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori possono essere incrementati nei seguenti casi:
- per garantire l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale o statale, evitando il ricorso all'apertura di cave di prestito;
  - per sostenere le filiere produttive industriali;
  - in relazione alle necessità emerse a seguito dell'avviso pubblico di cui all'art. 11 della L.R. 35/2015.

Tali incrementi non possono superare complessivamente il 5% del dimensionamento totale del Piano (tabella 1 allegato A) e sono approvati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. 35/2015.

ALLEGATO A				
Codice Comprensorio	NOME COMPENSORIO	COMUNE	Tipologia di prodotto Art. 15 comma primo	Codice giacimento
21	Argille delle Crete Senesi	Asciano	a)	09052002004001
		Castelnuovo Berardenga		09052002005001
		Siena		09052006015001
74	Inerti naturali Crete Senesi	Castelnuovo Berardenga	a)	09052032078001
		Siena		09052006017001
				09052006018001
				09052032079001
				09052032080001

Estratto dall'Allegato A della Disciplina del PRC

**Tabella 4: Obiettivi di produzione sostenibile per comprensorio in mc (Articolo 17 comma primo, lettera c) )**

Codice Comprensorio	NOME COMPENSORIO	PRODOTTI	Tipologia di prodotto Art. 15 comma primo	O.P.S. 2019-2038 In Mc
21	Argille delle Crete Senesi	Argille e limi per usi industriali	a)	342.832
74	Inerti naturali Crete Senesi	Inerti naturali: sabbie ghiaie argille limi	a)	439.971

Estratto dalla Tabella 4 della Disciplina del PRC

#### Articolo 21 - Adeguamento degli atti di governo del territorio comunali

- I comuni garantiscono attraverso l'adeguamento degli atti di governo del territorio comunale che, per le aree di giacimento individuate dal PRC, le destinazioni urbanistiche non compromettano lo sfruttamento del giacimento.
- Ai sensi dell'articolo 9 comma primo della L.R. 35/2015 i comuni, ove necessario, adeguano:
  - il piano strutturale entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano;
  - il piano operativo nel successivo anno dall'adeguamento del piano strutturale.
- Al fine di fornire supporto agli enti locali per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al PRC, la Regione potrà emanare apposite linee guida.

#### Articolo 22 - Adeguamento del piano strutturale

- I comuni recepiscono nel piano strutturale i giacimenti di cui all'articolo 8 comma 2, individuati nell'elaborato PR08 – GIACIMENTI che costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 65/2014 in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio.
- Il comune, ai fini dell'adeguamento del piano strutturale, si avvale degli studi del piano regionale approfondendone i contenuti.
- All'interno dei giacimenti il comune stabilisce le regole per la tutela della risorsa mineraria al fine di consentire le sole attività che non compromettano lo sfruttamento attuale o futuro del giacimento.
- Nel piano strutturale è contenuta una stima preventiva delle potenzialità del giacimento secondo i criteri di cui all'articolo 27, finalizzata alla definizione della proposta di ripartizione delle quote di produzione sostenibile, prevista all'articolo 10, comma 2 della L.R. 35/2015.
- Eventuali scostamenti del perimetro dei giacimenti sono ammessi nella misura massima del 10% della superficie complessiva. Tali scostamenti dovranno essere motivati sulla base di esigenze ambientali, giacimentologiche, tecnico-operative e non dovranno interessare aree con grado di criticità molto alta di cui all'elaborato PR06D - MATRICE DI VALUTAZIONE.
- Ove il comune accerti la necessità di effettuare scostamenti superiori al 10% della superficie del giacimento così come perimetrata dal PRC, propone alla Regione una variante del PRC, da approvarsi con le procedure di cui all'articolo 8 della L.R. 35/2015.

7. Gli scostamenti in riduzione derivanti da vincolo ostativo di legge, da piani di settore sovracomunali o da deperimetrazione delle aree annesse di cui all'articolo 30 non costituiscono variante al PRC e non incidono sulle percentuali di cui ai commi precedenti.
8. Il comune recepisce nel quadro conoscitivo del piano strutturale la ricognizione dei siti inattivi di cui all'elaborato QC10 – SITI INATTIVI ed i contenuti di cui all'articolo 32 relativamente ai siti per il reperimento dei Materiali Ornamentali Storici.
9. Il comune, ove previsto dalla normativa di riferimento, predispone uno studio di incidenza ai fini del procedimento di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 87 della L.R. 30/2015 tenendo conto degli esiti espressi dalla valutazione svolta in sede regionale dal presente PRC.
10. Il comune, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio, operando gli opportuni ulteriori approfondimenti, può recepire, in tutto o in parte, i giacimenti potenziali di cui all'articolo 8 comma 3, individuati negli elaborati PR07 - GIACIMENTI e PR08 – ATLANTE GIACIMENTI, senza che ciò costituisca modifica del PRC.

### Articolo 23 - Adeguamento del piano operativo

1. Il comune adegua il piano operativo in applicazione degli articoli 9, 10 e 11 della L.R. 35/2015 ed in coerenza con il proprio statuto del territorio.
2. Nel piano operativo il comune individua all'interno dei giacimenti così come recepiti dal piano strutturale:
  - le aree a destinazione estrattiva e le relative volumetrie da estrarre, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti all'articolo 18, ai criteri di cui all'articolo 26 e degli esiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. 35/2015;
  - le eventuali aree annesse al sito estrattivo di cui all'articolo 30;
  - la destinazione urbanistica delle eventuali rimanenti parti del giacimento, tenendo conto della valenza di invariante strutturale dell'area e le attività compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria;
  - le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area estrattiva e per l'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui ai Titoli IV e V della presente disciplina.
3. Il comune individua altresì:
  - i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della L.R. 65/2014, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 24;
  - i siti estrattivi dismessi sulla base dei criteri di cui all'articolo 31;
  - le modalità di intervento nei siti di cave per il reperimento di materiali ornamentali storici di cui all'articolo 32 ove presenti;
  - le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di ravaneti presenti sul territorio a seguito di attività estrattive di materiali ornamentali.
4. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, il comune individua i livelli territoriali ottimali, di cui all'articolo 2 comma primo lett. n) della L.R. 35/2015 costituiti da uno o più siti estrattivi da affidare in concessione per l'esercizio dell'attività estrattiva.
5. Salva specifica diversa determinazione di legge o di altro piano o programma, il piano operativo può prescrivere, ove necessario, le distanze minime dei perimetri del progetto di coltivazione del

sito estrattivo dalle strade ad uso pubblico, dalle ferrovie, dagli edifici, dalle infrastrutture a rete e dai corsi d'acqua.

### Linee Guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave - Allegato-A (approvate con Delibera n.225 del 15-03-2021)

L' Articolo 10 - Prescrizioni per gli atti di governo del territorio della Disciplina del PRC chiede gli approfondimenti riportati di seguito da fare con il Piano Strutturale, al fine della redazione della normativa, che si propone di eseguire per singole schede riferite ad ogni giacimento, del Piano Operativo:

1. Ai fini della gestione sostenibile della risorsa e dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva, il comune nel piano strutturale effettua un approfondimento in scala di maggior dettaglio circa l'effettiva consistenza degli elementi che hanno concorso alla classificazione dei diversi gradi delle criticità. Tale approfondimento conoscitivo è orientato alla valutazione di dettaglio del giacimento e all'analisi di tre tematismi principali: vegetazione, risorse idriche e suolo/sottosuolo utilizzati nella valutazione delle criticità ambientali, paesaggistiche e territoriali rappresentate negli elaborati PR06A, PR06B, PR06D come strumento orientativo nello svolgimento dell'analisi.
2. Qualora dall'approfondimento di cui al comma 1, il comune rilevi la situazione di criticità di cui al successivo comma 5, individua l'area a destinazione estrattiva, in relazione agli obiettivi di produzione sostenibile, solamente se non sussistono alternative di localizzazione con minor grado di criticità.
3. Qualora dall'approfondimento di cui al primo comma, il comune rilevi una situazione di diversi gradi di criticità nell'ambito del giacimento, la previsione dell'area a destinazione estrattiva sarà attribuita prioritariamente alle aree in relazione alle quali si sia accertato il minor grado di criticità in fase di approfondimento.
4. Qualora dall'approfondimento di cui al primo comma, il comune rilevi una situazione di media criticità già rilevata come tale nel PRC, la previsione di localizzazione di area a destinazione estrattiva sarà assoggettata a specifiche norme per la coltivazione e per la conseguente sistemazione finale del sito.
5. Costituisce comunque situazione di criticità molto alta la presenza contestuale di: a) fiumi, torrenti, corsi d'acqua, compresi quelli con percorsi ipogei, e le rispettive sponde per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004) e corridoi ripariali (Invariante II del PIT); b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco (articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004) e corridoi ripariali (Invariante II del PIT); c) oliveti da Corine Land Cover (223) e morfotipi dei paesaggi rurali n.12-olivicoltura o n.16 -associazione tra seminativo e oliveto prevalenti di collina (Invariante IV del PIT).
6. Le porzioni del giacimento eventualmente interessate da criteri escludenti o condizionanti forti a carattere escludente come individuati e classificati nell'elaborato PR 11 - ANALISI MULTICRITERIALE, sono sempre valutate ai fini dell'individuazione delle aree a destinazione estrattiva tenendo conto della loro effettiva consistenza areale e fermo restando le disposizioni di legge.

Le Linee Guida contengono delle tabelle indicative a supporto dei Comuni per l'adeguamento del Piano Strutturale e del Piano Operativo.

Nelle stesse Linee Guida è contenuta l'indicazione per la redazione della relazione giacimentologica che pertanto dovrà sviluppare i seguenti approfondimenti a scala territoriale comunale:

#### **5.4 Analisi geologico-giacimentologica**

Il presente capitolo ha l'obiettivo di sintetizzare ma al contempo indirizzare gli studi geologici-giacimentologici necessari ai Comuni ai fini dell'adeguamento del PRC nei diversi procedimenti collegati al recepimento e alla attuazione del Piano regionale.

I riferimenti normativi vigenti su cui si fondano quasi esclusivamente le indagini geologiche sono il Regolamento 5/R (Regolamento di attuazione della LR 65/2014), le relative Istruzioni Tecniche (DGR 31/2020) e il Regolamento 72/R (Regolamento di attuazione della LR 35/2015). Per ciò che riguarda gli studi geologici del PRC si rimanda invece all'analisi delle schede delle Risorse e dei Giacimenti/Giacimenti Potenziali (elaborati PR06A e PR06B) come base conoscitiva per lo sviluppo degli approfondimenti di carattere geologico; in particolare si rimanda alla Sez.3 - "Analisi geologica" degli elaborati citati.

A tale proposito, si riportano di seguito i criteri applicati per l'individuazione dei G e GP nel PRC, così come indicato nel paragrafo 8.1.3. ANALISI GEOLOGICA dell'elaborato PR01 – Relazione di Piano, al fine di rendere facilmente comprensibile e applicabile il percorso di approfondimento richiesto:

**- Presenza del materiale:** la valutazione effettuata ai fini dell'individuazione del giacimento è stata svolta partendo dall'area di risorsa e prendendo in esame un suo adeguato intorno che garantisca la presenza di materiale potenzialmente estraibile, oggetto di quello specifico giacimento. Laddove sia stata rilevata la presenza di più materiali estraibili con qualità diverse, si è proposta la suddivisione in più giacimenti. La valutazione ha tenuto conto inoltre della disponibilità del materiale in sito valutato in relazione alla sua distribuzione nelle aree circostanti e in tutto il territorio regionale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

**- Caratteristiche morfologiche e strutturali:** il secondo criterio riguarda l'analisi delle caratteristiche geomeccaniche e strutturali (giaciture, fratturazioni, faglie...) degli affioramenti cartografati in prossimità della risorsa in oggetto ai fini di una stima qualitativa della struttura tridimensionale del giacimento anche in funzione della coltivabilità dello stesso, tramite l'individuazione di limiti morfologici che consentano una coltivazione sostenibile ed efficiente. Su ogni area considerata è stata effettuata una ricognizione circa le caratteristiche geologiche e geomorfologiche (forme, depositi e processi) comprendendo i fenomeni di instabilità e instabilità potenziale dei terreni e tenendo conto anche di eventuali processi evolutivi innescabili, dal punto di vista spaziale, tipologico e di intensità. I limiti morfologici individuati hanno tenuto conto degli elementi conoscitivi contenuti nei database tematici quali geografici, antropici e geomorfologici (elementi puntuali, areali e lineari) oltre alla presenza di attività estratti e, attive e inattive, che hanno lasciato segni evidenti sul territorio e che possono condizionare la sfruttabilità futura del giacimento. Laddove possibile, dall'analisi delle foto aeree e dal confronto delle stesse riferibili a periodi di rilievo diversi, si è cercato di stabilire l'evoluzione delle attività e di eventuali segni di rinaturalizzazione antropica e/o naturale.

**- Tutela del materiale:** è stata definita la necessità di tutela attraverso un'analisi della diffusione, della varietà e qualità merceologica del materiale oggetto di interesse estratti o oltreché dei prodotti derivabili, della loro destinazione di uso e della loro suscettibilità a poter essere sostituiti con materiali riciclati; se presente è stata operata un'analisi circa la filiera produttiva nella zona oggetto di indagine.

Si propone pertanto che, nell'ambito delle procedure di cui agli artt. 22-23-24 della Disciplina di Piano, si proceda con gli approfondimenti, da condurre chiaramente a scala, in analogia con la metodologia sopra descritta, integrandola con le indagini geologiche previste dai citati Regolamenti e relativi 5/R e 72/R.

**Piano strutturale: individuazione di Giacimenti** (artt.10-11-12 della Disciplina: conformarsi alle prescrizioni)

Per quanto afferisce agli aspetti geologico-giacimentologici, sono ritenuti necessari approfondimenti per dare completezza, integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici, geomorfologici, geologico-tecnici, idraulici, idrogeologici, sismici che devono essere svolte in conformità al DPGR 5/R/2020 e alla DGR 31/2020 ed integrati dagli approfondimenti specifici previsti dalle tabelle dei capitoli che precedono in modo da contribuire all'analisi multicriteriale con il metodo della multidisciplinarietà.

Gli elaborati geologico-tecnici dovranno pertanto contribuire alla redazione del piano strutturale comunale in modo organico venendo da quest'ultimo inclusi e integrati nella loro completezza.

Il livello di approfondimento delle analisi, rispetto alla cartografia geologica regionale alla scala 1:10.000 di cui all'articolo 56 della l.r. 65/2014, sarà realizzato con il dettaglio richiesto per le trasformazioni di particolare rilevanza.

Le analisi devono consentire di:

- individuare le classi di pericolosità (geomorfologica, idraulica e sismica) delle aree di Giacimento (G), che saranno poi utilizzate per la pianificazione di livello operativo;
- effettuare una sintesi aggiornata delle conoscenze che vada ad integrare le schede di cui agli elaborati PR06A e PR06B (relativamente alle sezioni 3);
- effettuare una stima della capacità estratti a così come previsto dall'art.27 della Disciplina di PRC.

Con riferimento all'art. 27 e tenuto conto degli contenuti previsti dal regolamento 72/R in attuazione della L.r. 35/2015 a cui si rimanda, le indagini geologico- tecniche utili alla effettuazione della stima della capacità estratti a si esplicano in prevalenza sull'intero complesso giacimentologico, includendo le strutture principali e basandosi, ove possibile, su un modello tridimensionale elaborato con metodi e tecniche descritti nell'elaborato PR12A, finalizzato alla definizione geostrutturale e geomeccanica del complesso geologico in questione.

In alternativa, gli approfondimenti potranno basarsi sulla realizzazione di opportune sezioni geologiche (integrate, eventualmente, con i metodi di indagine ritenuti utili ad indagare la profondità e la tipologia di materiale presente quali: sondaggi geognostici, analisi piezometriche, sismica a rifrazione e riflessione e analisi di stabilità dei pendii sia dell'area in generale che specifica del sito estratti o (ovvero le zone instabili vanno escluse dalla zona di estrazione oppure messe in sicurezza anche tramite l'asportazione totale del materiale).

**Le qualità merceologiche** di dettaglio possono, se necessario, essere individuate tramite caratterizzazione mineralogica e petrografica (esami di laboratorio, analisi delle granulometrie e studio di sezioni sottili, approfondimenti mineralogici tramite apposita strumentazione).

**Laddove si riconosca l'unicità del materiale di un sito** potenzialmente estratti o, si procederà con valutazioni sulla salvaguardia del materiale stesso, mirate al contingentamento dell'estrazione e individuando l'uso prevalente, favorendo l'individuazione di siti alternativi per estrazione dei materiali di minor pregio laddove l'analisi sul rispetto dei quantitativi disciplinati con gli OPS ne dimostri la necessità di approvvigionamento.

**La relazione geologica conterrà, inoltre,** l'analisi giacimentologica effettuata utilizzando i dati provenienti dalle ordinarie indagini geologiche (svolte alla scala di dettaglio prevista dal PS), arricchita con le indagini provenienti dai progetti di coltivazione e dai monitoraggi ambientali eventualmente presenti qualora il giacimento sia già sottoposto a regime di sfruttamento o lo sia stato nel recente passato.

Nella relazione geologica si dovranno esplicitare le condizioni per la tutela della risorsa mineraria al fine di consentire le sole attività che non compromettano lo sfruttamento attuale o futuro del Giacimento, la tutela del territorio, delle risorse idriche superficiali e sotterranee, le condizioni di sicurezza, in recepimento delle disposizioni dettate degli artt. 22, c.3 e 27 della Disciplina di PRC.

In riferimento al comma 3 dell'art.27 della Disciplina del PRC, la stima della capacità estratti a delle aree a destinazione estratti a dei Giacimenti potrà essere svolta tenendo conto degli approfondimenti e degli obiettivi di tutela indicati nella precedente tabella 2a – RILEVAZIONE E ANALISI DEGLI ELEMENTI CHE HANNO DETERMINATO LE CRITICITÀ: ASPETTI DA APPROFONDIRE.

#### **Piano strutturale: dai Giacimenti Potenziali ai Giacimenti** (art. 8 della Disciplina).

Gli studi da effettuare sono quelli necessari a dare completezza, integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici, geomorfologici, geologico-tecnici, idraulici, idrogeologici, sismici sull'intero territorio comunale. L'analisi deve essere svolta in conformità al DPGR 5/R/2020 e alla DGR 31/2020.

Gli approfondimenti degli studi geologici-giacimentologici richiesti per le aree di Giacimento Potenziale (GP) (solo se c'è interesse all'individuazione di questi ultimi come nuovi Giacimenti (G)) sono predisposti e attuati come descritto al paragrafo precedente, avuto riguardo in particolare alle criticità per gli specifici aspetti geologici evidenziate nella sezione 3 delle schede di cui agli elaborati PR06A e PR06B.

#### **Piano Operativo: identificazione delle Aree a Destinazione Estrattiva (ADE)** (art.26 della Disciplina)

Ai fini dell'individuazione delle Aree a Destinazione Estratti a, verranno condotti approfondimenti finalizzati alla comprensione degli elementi di rischio, alla valutazione della fattibilità dello sfruttamento razionale della risorsa mineraria, all'individuazione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi individuati.

Le analisi operate in sede di PO saranno operate con il grado di dettaglio previsto dalla normativa vigente in materia. Gli elaborati da produrre per il Piano operativo sono i seguenti:

1) *Relazione:* è descritto il processo diagnostico condotto per determinare le diverse condizioni di attuazione e sono altresì illustrati gli approfondimenti di indagine eseguiti a tal scopo, come indicati a livello di Piano Strutturale, nel Regolamento 5/R e nelle Dirette e Tecniche della DGR 31/2020. Con specifico riferimento alla tipologia di fenomeno che ha determinato le condizioni di fattibilità, sono fornite precise indicazioni in merito alle indagini e agli approfondimenti da effettuarsi prima della redazione del Piano Attuativo o della realizzazione degli interventi.

Il Piano Operativo deve altresì definire e individuare le eventuali opere di mitigazione, messa in sicurezza o modalità di coltivazione, sulla base di studi e verifiche di tipo geologico-geomorfologico, idraulico e sismico, necessarie all'attuazione delle Aree a Destinazione Estratti a previste. La relazione deve contenere anche le schede in cui siano riportate le sopracitate condizioni di attuazione delle Aree a Destinazione Estratti a.

**Nella relazione geologica di piano si dovranno esplicitare,** per le tematiche afferenti alla disciplina geologico-tecnica, in recepimento delle disposizioni dettate

- le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area estratti a e per l'esercizio dell'attività estrattiva,
- le modalità di intervento nei siti di cave per il reperimento di materiali ornamentali storici,
- le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di ravaneti presenti sul territorio a seguito di attività estratti e di materiali ornamentali,

#### **Ai sensi dell'art. 32 c.7:**

- le regole per l'utilizzo e la valorizzazione o tutela sia dei siti di prelievo, sia dei materiali ornamentali storici, compatibilmente con la tutela del territorio interessato.

#### **Ai sensi dell'art.35 c.2:**

- le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale dei siti estrattivi
- 2) **Cartografie a stralcio di maggior dettaglio e/o schede:** tali da consentire l'individuazione delle diverse condizioni di fattibilità, delle opere di mitigazione del rischio per la realizzazione degli interventi, così da permettere una loro agevole traduzione nelle NTA del PO. Le condizioni di fattibilità sono definite in funzione delle situazioni di pericolosità e rischio e specificano gli studi e le indagini da effettuare a livello attuativo e le eventuali opere per la mitigazione del rischio. La mitigazione del rischio è perseguita attraverso azioni combinate per la riduzione della pericolosità e della vulnerabilità ma è commisurata al razionale sfruttamento del giacimento, ovvero se gli interventi di riduzione del rischio non possono prevalere in termini volumetrici sulla resa del giacimento, la realizzazione di tale casistica renderebbe il giacimento NON sfruttabile.

### **Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR)**

#### **Disciplina del Piano**

#### **Articolo 21 - Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio**

1. Gli enti competenti trasmettono alla Regione e agli organi ministeriali competenti l'atto di avvio del procedimento di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica o di adeguamento di quelli vigenti.
2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione il provvedimento di approvazione contenente il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
3. Ai sensi dell'articolo 31 della L.R.65/2014, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, la Regione convoca la conferenza paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla Conferenza è invitato l'ente che ha adottato il

provvedimento di approvazione, al fine di rappresentare i propri interessi, la provincia o la città metropolitana interessata.

4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di convocazione.
5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata:
  - a. dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici;
  - b. dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a).
6. Qualora, all'esito della conferenza di cui al comma 3, l'atto adottato non sia ritenuto adeguato o conforme al piano, la Conferenza ne dà atto evidenziando gli elementi ostativi.
7. In caso di mancata partecipazione alla conferenza o di parere negativo da parte degli organi ministeriali, l'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica non comporta gli effetti di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice.
8. Ai fini della conformazione o adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette si applicano i commi del presente articolo in quanto compatibili.

## Procedura

1. A seguito della presentazione al SUAP dei progetti autorizzabili delle cave "Rondinella" e "Rondinella-Ferraiolo", comprensivi dei progetti di ripristino e congiuntamente agli elaborati urbanistici di adeguamento al PRC, si potrà procedere con la variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo **ai sensi dell'art. 35 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.**
2. Gli elaborati della variante urbanistica, riguarderanno l'adeguamento al PRC per tutti i giacimenti, giacimenti potenziali, siti di reperimento di materiali ornamentali storici e siti inattivi presenti nel territorio comunale, come previsto dalla Disciplina del PRC.
3. Il documento di VAS dovrà valutare tutti i giacimenti, giacimenti potenziali, siti di reperimento di materiali ornamentali storici e siti inattivi presenti nel territorio comunale.
4. Il documento di verifica a VIA valuterà solo i progetti riferiti alle aree a destinazione estrattiva dei giacimenti "Rondinella" e "Rondinella-Ferraiolo". Fino quando non la procedura di verifica a VIA non si potrà procedere con la conferenza dei servizi di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010 e all'adozione della variante di adeguamento al PRC.
5. Alla conferenza saranno presentati i progetti autorizzabili delle cave "Rondinella" e "Rondinella-Ferraiolo" e tutti gli elaborati per la variante urbanistica, con il Rapporto ambientale di VAS, riferiti a tutti i giacimenti, giacimenti potenziali, siti di reperimento di materiali ornamentali storici e siti inattivi presenti nel territorio comunale.
6. Successivamente ai 30 gg. per la variante e 45 gg. per la procedura di VAS, previsti per la presentazione delle osservazioni sarà approvata la variante di adeguamento al PRC per poi poter richiedere la convocazione della conferenza paesaggistica di conformazione al PIT/PPR.
7. A seguito della conformazione al PIT/PPR potrà essere definitivamente approvata la variante urbanistica e rilasciate le autorizzazioni alla coltivazione delle cave "Rondinella" e "Rondinella-Ferraiolo".

## La Comunicazione ed il processo partecipativo

L'elaborazione della Variante al PS ed al PO rappresenta una fase fondamentale nel processo di pianificazione del territorio. È necessario garantire, prima e durante la redazione ed al momento dell'adozione, la massima comunicazione ed informazione e la piena e corretta partecipazione dei cittadini.

Antecedentemente all'accordo, stipulato fra i Comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga per la ripartizione dei quantitativi massimi estraibili sulla scorta degli OPS. Il Comune di Siena ha emesso un Avviso pubblico, ai sensi dell'art.11 della LRT 35/2015, per informare i proprietari dei siti interessati dai giacimenti del PRC, che l'Amministrazione stava dando corso ad una specifica variante urbanistica per l'adeguamento al Piano Regionale Cave; l'Avviso è stato pubblicato dal 22.02.2022 al 24.03.2022.

Successivamente all'adozione si propone il presente programma:

- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena, ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014;
- pubblicazione dell'avviso di adozione della variante al PO nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'adozione in Consiglio Comunale della variante al PO a cura del Garante della comunicazione e della partecipazione;
- pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione;
- affissione di manifesti nei luoghi di maggior visibilità sul territorio comunale;
- decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione l'Amministrazione controdice in merito alle eventuali osservazioni pervenute;
- Invio alla Regione e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo della delibera di adozione con le puntuali controdeduzioni alle osservazioni, eventualmente pervenute, al fine dell'indizione della Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art. 31 della LRT 65/2014 e art. 21 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale regionale, con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR).
- A seguito delle risultanze della Conferenza Paesaggistica la variante potrà essere approvata in Consiglio Comunale e seguire la seguente procedura:
- invio della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale di Siena ai sensi dell'art.32 della LRT 65/2014;
- pubblicazione dell'avviso di approvazione della variante al PO nel Bollettino Regionale;
- comunicazione dell'avviso di pubblicazione dell'approvazione in Consiglio Comunale della variante al PO a cura del Garante della comunicazione e della partecipazione;
- pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale e di tutta la documentazione allegata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

### Conferenza fra i Comuni appartenenti al medesimo comprensorio

Ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990 è stato siglato un accordo tra il Comune di Siena ed il Comune di Castelnuovo Berardenga, ai fini della ripartizione degli obiettivi di produzione sostenibile, che rappresentano le quantità massime di materiale estraibile, commercializzabile o utilizzabile per la produzione, indicate dal Piano Regionale Cave della Regione Toscana rispetto a ciascun comprensorio. Relativamente al Comprensorio n. 74 – *Inerti naturali delle Crete Senesi*, ricomprensivo i giacimenti identificati con il codice 09052032079001 all'interno del quale ricade l'attività estrattiva in Siena, località Rondinella, con il codice giacimento 0905203208001, l'attività estrattiva in Siena località Rondinella-Ferraiolo con il codice giacimento 09052006017001, l'attività estrattiva in Castelnuovo Berardenga in località Pancole, il volume di materiale complessivo commercializzabile è pari a 439.971 mc di materiale previsto da PRC. Pertanto, detratta la volumetria residua da scavare inerente la cava di Pancole, risulta un residuo da suddividere tra i 2 Comuni, così come evidenziato nella tabella che segue:

COMPENSIORIO PRC	OBIETTIVO PRODUZIONE SOSTENIBILE (mc)	COMUNI DEL COMPENSIORIO	DENOMINAZIONE CAVA	CODICE GIACIMENTO PRC	OBIETTIVO PRODUZIONE SOSTENIBILE (percentuale di ripartizione)
74 – Inerti naturali delle crete Senesi	394971	Siena	Rondinella	09052032079001	55 %
			Rondinella-Ferraiolo	09052032080001	12 %
		Castelnuovo Berardenga	Pancole	09052006017001	33 %

### ACCORDO EX ART.15 Legge n.241 del 7/8/1990

T r a

Il Comune di Siena con sede in Siena (SI), Piazza del Campo n.1, C.F./P.IVA 00050800523, rappresentato dal Sindaco Pro tempore Luigi De Mossi,

e

il Comune di Castelnuovo Berardenga con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), Via Garibaldi n.4, C.F./P.IVA. 00134780527, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore Fabrizio Nepi,

#### PREMESSO

a) Che l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

b) che la Legge regionale Toscana n. 35 del 2015, all'articolo 10, prevede:

*Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione delle aree esistenti*

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.
2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.;

c) che risulta necessario individuare le volumetrie spettanti ad ogni Comune del Comprensorio n. 74 – *Inerti naturali Crete Senesi* per dare corso all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale Cave;

d) che dall'Allegato A - *Stima dei Fabbisogni a scala regionale - Comprensori estrattivi e comuni di appartenenza - Obiettivi di produzione Sostenibile* alla Disciplina del PRC, nel Comprensorio n. 74 – *Inerti naturali Crete Senesi*, risultano ricompresi i Comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga, con i giacimenti e giacimenti potenziali riportati nella Tabella 3 che segue:

*Tabella 3: Elenco dei comuni con relativo comprensorio di appartenenza e tipologia di prodotto (Articolo 17 comma primo, lettera b) )*

Comune	Codice Compensorio	Nome compensorio	Tipologia di prodotto	Codice giacimento
SIENA	74	Inerti naturali Crete Senesi	a)	09052032079001 09052032080001
CASELNUOVO BERARDENGA	74	Inerti naturali Crete Senesi	a)	09052006017001 09052006018001

e) che i suddetti giacimenti, ricompresi nei rispettivi territori comunali, hanno le seguenti denominazioni e tipologie:

Comune	Codice giacimento	Nome del giacimento	Tipo di giacimento
SIENA	09052032079001 09052032080001	Rondinella Rondinella- Ferraiole	Giacimento Giacimento
CASELNUOVO BERARDENGA	09052006017001 09052006018001	Pancole Pod. Grillo	Giacimento Giacimento potenziale

- f) che il Comune di Castelnuovo Berardenga non intende recepire il giacimento potenziale, definito "Podere Grillo – codice giacimento 09052006018001 (vedi riferimenti disciplina del PRC art. 8 comma 3 e art.22 comma 10) in quanto a seguito dell'avviso pubblico pubblicato dal 23 Febbraio al 24 Marzo 2022, non è pervenuta nessuna comunicazione di interesse per tale sito ed in quanto non ci sono indicazioni di mercato che implicano sfruttamenti ulteriori con nuovo consumo di suolo nei pressi dell'area del giacimento potenziale;
- g) che nello stesso Allegato A alla Disciplina del PRC, nel Compensorio n. 74 – *Inerti naturali Crete Senesi*, per i suddetti giacimenti e giacimenti potenziali risulta come obiettivo complessivo di produzione sostenibile (O.P.S.), per gli anni 2019-2038, al massimo mc. 439.971, come riportato nella Tabella 4 che segue:

Tabella 4: Obiettivi di produzione sostenibile per compensorio in mc (Articolo 17 comma primo, lettera c)

Codice Compensorio	Nome compensorio	Prodotti	Tipologia di prodotto	O.P.S. 2019-2038 In Mc
74	Inerti naturali Crete Senesi	Inerti naturali: sabbie, ghiai, argille e limi	a)	439971

- h) che tutte le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo considerato che con il Piano Regionale Cave, approvato dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020, per il recepimento dei giacimenti, identificati alla precedente lettera g), negli strumenti urbanistici generali dei rispettivi Comuni risulta necessario addivenire alla definizione di un propedeutico accordo tra i Comuni del Compensorio n. 74 – *Inerti naturali delle Crete Senesi*, per la ripartizione delle volumetrie estraibili, al fine degli obiettivi di produzione sostenibile fissati dal Piano regionale, per il periodo 2019-2038;
- i) che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

COMPENSORIO PRC	OBIETTIVO PRODUZIONE SOSTENIBILE (mc)	COMUNI DEL COMPENSORIO	DENOMINAZIONE CAVA	CODICE GIACIMENTO PRC	OBIETTIVO PRODUZIONE SOSTENIBILE (percentuale di ripartizione)
74 – Inerti naturali delle crete Senesi	394.971	Siena	Rondinella	09052032079001	55 %
			Rondinella- Ferraiole	09052032080001	12%
		Castelnuovo Berardenga	Pancole	09052006017001	33.3%

#### Art. 3. - Durata dell'accordo

L'accordo avrà durata fino al 31/12/2038, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

#### Art. 4. - Recesso

Le parti possono recedere dall'accordo nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

#### Art. 5. - Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

#### Art. 5 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento LRT n.35/2015, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. "Amministrazione Trasparente".

Tutte le eventuali spese per il presente atto saranno ripartite in parti uguali.

#### Art. 16. - Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono il Comune di Siena ed il Comune di Castelnuovo Berardenga, come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano

reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

- per il Comune di Siena: Ing. Paolo Giuliani, Dirigente della Direzione Urbanistica;
- per il Comune di Castelnuovo Berardenga: Arch. Paola Dainelli, Responsabile dell'Area tecnica.

Le parti rendono noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Firmato digitalmente  
da

**LUIGI DE MOSSI**

CN = DE MOSSI LUIGI  
O = Regione Toscana  
C = IT

## Avviso pubblico

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.T. 35/2015 è stato pubblicato un avviso pubblico all'Albo Pretorio del Comune di Siena, nel periodo compreso tra il 22.02.2022 al 24.03.2022, invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione. Alla scadenza dell'avviso non sono pervenute proposte.



### COMUNE DI SIENA DIREZIONE URBANISTICA

**OGGETTO:** PIANO REGIONALE CAVE - Previsione di nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti individuati nel PRC, ampliamento o riduzione di quelle esistenti.

### AVVISO PUBBLICO

di cui all'art. 11 della L.R. 35/2015

### IL DIRIGENTE

CONSIDERATO il Piano Regionale Cave di cui all'art. 6 della L.R. 35/2015 che è stato approvato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, con D.C.R. n. 47 del 21.07.2020.

VISTO l'art. 10 della L.R. 35/2015 che dispone:

1. Il comune prevede nel piano operativo nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), l'ampliamento o la riduzione di quelle esistenti in relazione agli obiettivi di produzione stabiliti dal PRC e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione in essere, assicurando in particolare la coerenza con il proprio statuto del territorio.
2. L'elaborazione delle previsioni di cui al comma 1, è subordinata alla definizione di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, attraverso accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di ripartire le quote di produzione sostenibile determinate dal PRC.
3. I comuni del comprensorio elaborano le previsioni di cui al comma 2, sulla base degli esiti dell'avviso pubblico di cui all'articolo 11.

VISTO l'art. 11 della L.R. 35/2015 che dispone:

1. I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.
2. La presentazione delle proposte a seguito dell'avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola i comuni nella definizione dei contenuti del piano operativo comunale

### RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 11 della sopra richiamata L.R. 35/2015, i soggetti interessati a presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione, per l'individuazione di nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti del PRC o per l'ampliamento o riduzione di quelle esistenti, possono trasmettere tali proposte al Comune di Siena entro la data del **24/03/2022** con le seguenti modalità:

- a mezzo PEC all'indirizzo [comune.siena@postacert.toscana.it](mailto:comune.siena@postacert.toscana.it)
- a mezzo posta A/R all'indirizzo Comune di Siena, Piazza del Campo n.1, 53100 Siena (SI)
- a mezzo consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Siena.


La presentazione delle proposte a seguito del presente avviso pubblico ha esclusivamente valore consultivo e non vincola il Comune nella definizione dei contenuti della variante urbanistica di adeguamento al P.R.C.

Gli elaborati del P.R.C. sono consultabili al seguente indirizzo web:  
<https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave>

Siena, 22/02/2022

Il Dirigente  
Ing. Paolo Giuliani  
documento firmato digitalmente

# ANALISI DEI SITI INDIVIDUATI DAL PRC



Estratto da PRC – visione d'insieme

SCHEDA N.1		
Individuazione nel P.R.C.	Recepimento negli strumenti urbanistici comunali	Indicazioni per la normativa
<p>Giacimento: <b>Rondinella</b>  Compensorio:74 Inerti naturali Crete Senesi  Codice: 09052032079001  Prodotti: Inerti naturali sabbie ghiaie argille limi</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>La coltivazione dovrà avvenire per lotti consequenziali, con numero non inferiore a tre.  La durata totale dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale non dovrà superare i 20 anni.  Il quantitativo massimo estraibile deriva da quanto previsto dagli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio 74, ai sensi dell'accordo siglato con il Comune di Castelnuovo Berardenga in data 06.07.2022, ovvero un volume totale pari a 394.971 mc, da suddividere in quota pari al 67 % per il Comune di Siena e il 33 % per Comune di Castelnuovo Berardenga. La volumetria spettante al Comune di Siena è suddivisa tra la cava Rondinella (55%) e Rondinella-Ferraiolo (12%), per il periodo 2019-2038.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie totale del giacimento è pari a 15,2744 ha.</li> <li>- Volumetria massima estraibile: 217.234 mc.</li> <li>- Modalità di attuazione: intervento diretto convenzionato.</li> </ul> <p>L'area a destinazione estrattiva (AdE) potrà coincidere con il perimetro del giacimento.  La profondità di escavazione non dovrà superare i 4 metri dal p.c., in modo da poter sfruttare il banco di inerti e comunque in grado di garantire un ampio franco sull'eventuale quota piezometrica, seppur teorica.  Il terreno agrario asportato dovrà essere accumulato in adiacenza al lotto estrattivo in modo da garantire il mantenimento della sua fertilità, per essere riutilizzato per il recupero ambientale dell'area.</p> <p>Il progetto dovrà prevedere un'adeguata regimazione delle acque meteoriche dilavanti (AMD).</p> <p>Il ripristino morfologico dovrà prevedere il riempimento dell'area coltivata fino alla quota originaria del piano di campagna. La coltivazione del lotto successivo potrà iniziare solo a seguito del ripristino morfologico di almeno il 70% del lotto precedente.</p> <p>Il terreno da utilizzare per il ripristino morfologico dell'area dovrà garantire un idoneo recupero del sito, ovvero il materiale da utilizzare dovrà sottostare ai limiti di concentrazione riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  Per il ripristino morfologico potranno essere utilizzate anche terre e rocce da scavo proveniente da siti esterni come anche materia prima secondaria proveniente da impianti autorizzati previo rispetto dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione del suolo. Il controllo del rispetto dei limiti geochimici suddetti dovrà svolgersi prima della messa in sito del materiale, per materiali derivanti dall'attività estrattiva autorizzata – materiale interno al cantiere, o prima del conferimento nel sito estrattivo autorizzato per i materiali provenienti dall'esterno.</p> <p>Al termine dei lavori di coltivazione l'area dovrà essere restituita all'attività agricola.</p>




### CARTA DEI GIACIMENTI

Provincia di:	SIENA
Comune di:	SIENA

Giacimento	09052032079001
------------	----------------

Estratto cartografico di dettaglio



#### Legenda

- PRC - Giacimenti
- PRC - Giacimenti Potenziali
- Parco Alpi Apuane - Aree Contigue di Cava (ACC)
- limite amministrativo di Comune
- limite amministrativo di Provincia
- viabilità


VISTA SATELLITARE







**AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS 42/2004, ART 142)**







SCHEMA N.2		
Individuazione nel P.R.C.	Recepimento negli strumenti urbanistici comunali	Indicazioni per la normativa
<p>Giacimento: <b>Ferraiolo</b>  Compensorio:74 Inerti naturali Crete Senesi  Codice: 09052032080001  Prodotti: Inerti naturali sabbie ghiaie argille limi</p>	<p><b>SI</b></p>	<p>La durata totale dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale non dovrà superare i 5 anni  Il quantitativo massimo estraibile deriva da quanto previsto dagli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio 74, ai sensi dell'accordo siglato con il Comune di Castelnuovo Berardenga in data 06.07.2022, ovvero un volume totale pari a 394.971 mc, da suddividere in quota pari al 67 % per il Comune di Siena e il 33 % per Comune di Castelnuovo Berardenga. La volumetria spettante al Comune di Siena è suddivisa tra la cava Rondinella (55%) e Rondinella-Ferraiolo (12%), per il periodo 2019-2038.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superficie totale del giacimento: 1.65 ha.</li> <li>- Volumetria massima estraibile: 47.396 mc.</li> <li>- Modalità di attuazione: intervento diretto convenzionato.</li> </ul> <p>L'area a destinazione estrattiva (AdE) è individuata nella porzione del giacimento del PRC che non è già stata scavata e ripristinata, come individuata negli elaborati grafici.</p> <p>Parte del giacimento, per circa il 25% della superficie, è assoggettato a vincolo di cui all'Art. 142 del D.Lgs 42/2004,lett. c), pertanto sarà necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della porzione di cava.</p> <p>La profondità di escavazione non dovrà superare i 4.5 metri dal p.c., in modo da garantire un franco di oltre 1 metro, sulla quota piezometrica media rilevata all'interno del lotto.  Il terreno agrario asportato dovrà essere accumulato all'interno del lotto estrattivo (al di fuori delle aree a Pericolosità idraulica P2) durante i lavori di escavazione, in modo da garantire il mantenimento della sua fertilità, per essere riutilizzato per il recupero ambientale dell'area.</p> <p>Il progetto dovrà prevedere un'adeguata regimazione delle acque meteoriche dilavanti (AMD)</p> <p>Il ripristino morfologico dovrà prevedere il riempimento dell'area coltivata fino alla quota originaria del piano di campagna.  Il terreno da utilizzare per il ripristino morfologico dell'area dovrà garantire un idoneo recupero del sito, ovvero il materiale da utilizzare dovrà sottostare ai limiti di concentrazione riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  Per il ripristino morfologico potranno essere utilizzate anche terre e rocce da scavo proveniente da siti esterni come anche materia prima secondaria proveniente da impianti autorizzati previo rispetto dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione del suolo. Il controllo del rispetto dei limiti geochimici suddetti dovrà svolgersi prima della messa in sito del materiale, per materiali derivanti dall'attività estrattiva autorizzata – materiale interno al cantiere, o prima del conferimento nel sito estrattivo autorizzato per i materiali provenienti dall'esterno.</p> <p>Al termine dei lavori di coltivazione l'area dovrà essere restituita all'attività agricola.</p>




CARTA DEI GIACIMENTI

Estratto cartografico di dettaglio

Provincia di: SIENA

Comune di: SIENA

Giacimento 09052032080001



Legenda

- PRC - Giacimenti
- PRC - Giacimenti Potenziali
- Parco Alpi Apuane - Aree Contigue di Cava (ACC)
- limite amministrativo di Comune
- limite amministrativo di Provincia
- viabilità

1:10.000

Estratto da PR08 – Carta dei giacimenti del P.R.C. approvato dei siti estrattivi di Rondinella e Ferraiolo

VISTA SATELLITARE



PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA






3



4

**AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS 42/2004, ART 142)**



**Are tutelate - I Sistemi costieri**

- 1. Litorale sabbioso Apuano-Versilese
- 2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio
- 3. Litorale roccioso Livornese
- 4. Litorale sabbioso del Cecina
- 5. Golfo di Baratti e Promontorio di Piombino
- 6. Golfo di Follonica
- 7. Golfo e Promontorio di Punta Ala e Portofino
- 8. Litorale sabbioso dell'Ombrore
- 9. Litorale roccioso dei Monti dell'Uccellina
- 10. Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio
- 11. Eiba e isole minori

**Are tutelate**

lett. b)

**Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500m**

Specchi d'acqua

**Are tutelate**

lett. c)

**Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)**

Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)

**Are tutelate**

lett. d)

lett. e)

**Parchi nazionali**

Are protette - parchi nazionali

**Riserve statali**

area superiore a 1ha

area inferiore a 10ha

**Parchi regionali**

Parco regionale

**Parchi provinciali**

Parco

**Riserve provinciali**

riserva provinciale

**Are tutelate**

Zone boschive: Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea;

Strade in aree boschive

**Comuni**

Comuni con presenza accertata di usi civici

Comuni con assenza accertata di usi civici

Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita

Comuni con istruttoria di accertamento interrotta o con iter procedurale non completato

**Are tutelate**

lett. j)

**Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**

lett. m)


**Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**

**Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b)**


**Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c)**

AdE\_Ferraiolo

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D.LGS 42/2004, ART 136)



**BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 42/2004**



**SCHEDA N.3**

**Individuazione nel P.R.C.**

**Recepimento negli strumenti urbanistici comunali**

**Indicazioni per la normativa**

Giacimento: **Monsindoli**  
 Comprensorio: 21 Argille delle Crete Senesi  
 Codice: 09052032078001  
 Prodotti: Argille e limi per usi industriali

**NO**

Tale giacimento potenziale non sarà recepito dagli strumenti urbanistici comunali data la mancanza di interesse ai fini estrattivi. Peraltro nell'area è presente un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) che comprende anche parte della superficie classificata come giacimento potenziale.

Sito inattivo: zona **Monsindoli**  
 Codice: P\_CMI\_1910

Analogamente il sito inattivo non sarà recepito negli strumenti urbanistici comunali, poiché risulta ormai dismesso e per tale area è stato rilasciato il permesso di costruire n. 8 del 10.05.2023.

**Cartografia**




**CARTA DEI GIACIMENTI**

Provincia di: **SIENA**  
 Comune di: **SIENA**

Giacimento: **09052032078001**


Estratto cartografico di dettaglio



- Legenda**
- P.T.C. Giacimenti
  - P.T.C. Giacimenti Potenziali
  - Parco Agricolo - Area Contigua di Cava (A.C.C.)
  - Linea amministrativa di Comune
  - Linea amministrativa di Provincia
  - Via Italia

Estratto da PR08 – Carta dei giacimenti del P.R.C. approvato del sito estrattivo potenziale di Monsindoli

VISTA SATELLITARE








**SCHEDA N.4**


Individuazione nel P.R.C.	Recepimento negli strumenti urbanistici comunali	Indicazioni per la normativa
Sito M.O.S: <b>Lecceto</b> Codice: 0905203201MOS  Tutela: Tutela del materiale ai fini del restauro art. 49 LR 35/2015  Sito inattivo: zona <b>Lecceto</b> Codice: P_CMI_1679	<p><b>SI</b></p>	Il PRC individua il sito inattivo con codice P_CMI_1679 e sito di reperimento M.O.S. di Lecceto; si tratta di un sito estrattivo dedicato esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali storici. L'eventuale riapertura del sito per il prelievo di materiale ornamentale da taglio seguirà modalità e indicazioni secondo quanto disposto dall'art. 49 della l.r. 35/2015 e dall'art. 32 della Disciplina di piano PR02 del Piano Regionale Cave.


**Cartografia**



Estratto da PR13C - Atlante aree di reperimento di materiali storici del P.R.C. approvato dell'area MOS di Lecceto


VISTA SATELLITARE








**AREE TUTELATE PER LEGGE, D.LGS 42/2004, ART 142**



- Aree tutelate - I Sistemi costieri**
1. Litorale sabbioso Apuano-Versilese
  2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio
  3. Litorale roccioso Livornese
  4. Litorale sabbioso del Cecina
  5. Golfo di Baratti e Promontorio di Piombino
  6. Golfo di Falonica
  7. Golfo e Promontorio di Punta Ala e Puntone
  8. Litorale sabbioso dell'Ombrone
  9. Litorale roccioso dei Monti dell'Uccellina
  10. Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio
  11. Eba e Isole minori
- Aree tutelate**
- Let. l)
- Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500m**
- Specchi d'acqua
- Aree tutelate**
- Let. c)
- Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)**
- Fiumi torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)
- Aree tutelate**
- Let. d)
- Let. e)
- Parchi nazionali**
- Aree protette - parchi nazionali
- Riserve statali**
- area superiore a 10ha
- area inferiore a 10ha
- Parchi regionali**
- Parco regionale
- Parchi provinciali**
- Parco
- Riserve provinciali**
- riserva provinciale
- Aree tutelate**
- Zone boschive: Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacee;  
Strade in area boschiva
- Comuni**
- Comuni con presenza accertata di usi civici
- Comuni con assenza accertata di usi civici
- Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita
- Comuni con istruttoria di accertamento interrotta o con iter procedurale non completato
- Aree tutelate**
- Let. i)
- Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**
- Let. m)
- Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**
- Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b)**
- Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c)**
- Siti di reperimento Materiali Ornamentali Storici classe di tutela art 32, comma 3 lett. b)
- Siti inattivi

IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, D.LGS 42/2004, ART 136





**SCHEDA N.5**

**Individuazione nel P.R.C.**

**Recepimento negli strumenti urbanistici comunali**

**Indicazioni per la normativa**

Sito M.O.S: **Podere Scalpellino**  
 Codice: 0905203201MOS  
 Tutela: tutela assoluta  
 Area: 3954 mq

**NO**

L'ubicazione del sito individuata dal PRC, a seguito della verifica tramite sopralluogo effettuato, non risulta corretta, in quanto non è compatibile morfologicamente con la presenza di materiale arenaceo. Pertanto, poiché non ci sono i presupposti per l'ubicazione del sito di reperimento di materiale storico nella posizione indicata dal Piano Regionale non sarà recepito negli strumenti urbanistici comunali.

**Cartografia**




**PR13C - ATLANTE AREE DI REPERIMENTO MATERIALI ORNAMENTALI STORICI**

Provincia di: **SIENA**  
 Comune di: **SIENA**

M.O.S. **0905203202MOS**

Estratto cartografico di dettaglio



**Legenda**

- M.O.S.
- Siti ad elevato valore storico/culturale/testimoniale
- Siti art. 2 comma 1 lettera d) LR 35/2015
- Siti coltivabili ordinariamente
- Limiti amministrativi
- Comuni
- Province

1:5.000

Estratto da PR13C - Atlante aree di reperimento di materiali storici del P.R.C. approvato dell'area MOS di Podere Scalpellino

VISTA SATELLITARE







Legenda  
Podere Scalpellino

Google Earth  
Image Landsat / Copernicus

50 m

Legenda  
Podere Scalpellino



Google Earth  
Image Landsat / Copernicus

**SCHEDA N.6****Individuazione nel P.R.C.****Recepimento negli  
strumenti urbanistici  
comunali****Indicazioni per la normativa**Sito inattivo: zona **Pian delle Fornaci**  
Codice: P\_CMI\_1591**NO**

Il sito risulta già rinaturalizzato, non necessita di ripristino e pertanto non sarà recepito negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art.31 della disciplina del Piano Regionale Cave.

**Immagini****VISTA SATELLITARE**






**SCHEDA N.7****Individuazione nel P.R.C.****Recepimento negli strumenti urbanistici comunali****Indicazioni per la normativa**

Sito inattivo: zona **Volte Basse**  
Codice: P\_CMI\_1648

**NO**

A seguito di sopralluogo si rileva che la localizzazione indicata dal PRC per tale sito inattivo risulta errata. Il sito risulta comunque già rinaturalizzato, non necessita di ripristino e pertanto non sarà recepito negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art.31 della disciplina del Piano Regionale Cave.

**Immagini****VISTA SATELLITARE**






**SCHEDA N.8****Individuazione nel P.R.C.****Recepimento negli  
strumenti urbanistici  
comunali****Indicazioni per la normativa**Sito inattivo: zona **Toiano**  
Codice: P\_CMI\_1815**NO**

Il sito risulta già rinaturalizzato, non necessita di ripristino e pertanto non sarà recepito negli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art.31 della disciplina del Piano Regionale Cave.

**Immagini****VISTA SATELLITARE**

SCHEDA AREA IMPIANTI		
Individuazione nel P.R.C.	Recepimento negli strumenti urbanistici comunali	Indicazioni per la normativa
	SI	<p>Area impianti esistente per la seconda lavorazione annessa ai giacimenti "Rondinella" –, "Rondinella-Ferraiolo" e "Pancole" (comune di Castelnuovo Berardenga).</p> <p>Nell'area è consentita la frantumazione e vaglio degli inerti con le relative aree di stoccaggio, l'adeguamento e sostituzione dei manufatti esistenti dove sono ubicati i servizi igienici, gli spogliatoi con refettorio, l'officina e gli uffici.</p> <p>L'area impianti dovrà essere dismessa al termine dei lavori di coltivazione delle cave "Rondinella", "Rondinella-Ferraiolo" e "Pancole", il suolo dovrà essere rinaturalizzato e ricondotto all'uso agricolo.</p>

# Cartografia



VISTA SATELLITARE




- AREA-IMPIANTI
- Siti inattivi
- 
- PMOS
- ▲ siti che necessitano di ulteriori approfondimenti
- PRC - MOS
- ▨ classe di tutela art. 32 comma 3, lett. a)
- ▨ classe di tutela art. 32 comma 3, lett. b)
- ▨ classe di tutela art. 32 comma 3, lett. c)
- PRC - Giacimenti
- ▨ Parco Alpi Apuane - Aree Contigue di Cava (ACC)
- ▨ PRC - Giacimenti
- ▨ PRC - Giacimenti Potenziali

PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA






**AREE TUTELATE PER LEGGE (D.LGS 42/2004, ART 142)**




- Are tutelate - I Sistemi costieri**
1. Litorale sabbioso Apuano-Versilese
  2. Litorale sabbioso dell'Arno e del Serchio
  3. Litorale roccioso Livornese
  4. Litorale sabbioso del Cecina
  5. Golfo di Barati e Promontorio di Piombino
  6. Golfo di Follonica
  7. Golfo e Promontorio di Punta Ala e Puntone
  8. Litorale sabbioso dell'Ombrone
  9. Litorale roccioso dei Monti dell'Uccellina
  10. Argentario e Tomboli di Orbetello e Capalbio
  11. Elba e Isole minori
- Are tutelate**
- Let. b)
- Specchi di acqua con perimetro maggiore di 500m**
- Specchi d'acqua
- Are tutelate**
- Let. c)
- Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)**
- Fiumi, torrenti (Allegato L), corsi d'acqua (Allegato E)
- Are tutelate**
- Let. d)
- Let. e)
- Parchi nazionali**
- Aree protette - parchi nazionali
- Riserve statali**
- area superiore a 1ha
- area inferiore a 10ha
- Parchi regionali**
- Parco regionale
- Parchi provinciali**
- Parco
- Riserve provinciali**
- riserva provinciale
- Are tutelate**
- Zone boscate, Zone con vegetazione arbustiva e/o erbacea; Strade in aree boscate
- Comuni**
- Comuni con presenza accertata di usi civici
- Comuni con assenza accertata di usi civici
- Comuni con istruttoria di accertamento non eseguita
- Comuni con istruttoria di accertamento istantanea o con iter procedurale non completato
- Are tutelate**
- Let. b)
- Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**
- Let. m)
- Zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c) dell' Elaborato 7B della Disciplina dei beni paesaggistici**
- Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica ricadenti nelle zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. a) e b)**
- Beni archeologici tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con valenza paesaggistica coincidenti con le zone tutelate di cui all'art. 11.3 lett. c)**

**IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D.LGS 42/2004, ART 136)**



**BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 42/2004**



## Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali


### Adeguamento del Piano Strutturale

Nella tavola di Quadro Conoscitivo denominata "Uso del suolo" - Tav B.8.2/01 e nella tavola denominata Carta di ricognizione degli atti della programmazione e pianificazione di settore – Tav. B 8.4 sono presenti le aree estrattive.

Nell'ambito della variante di adeguamento al PRC, dovranno essere aggiornati i seguenti elaborati:

- Tav B.8.4 – Carta di ricognizione degli atti della programmazione e pianificazione di settore
- NTA del PS – art.65
- Tav. C.5/01 – Invarianti Strutturali

Dovranno essere recepiti i perimetri dei giacimenti, di cui all'articolo 8 comma 2 della Disciplina del PRC, individuati nell'elaborato PR07 – GIACIMENTI e PR 08 ATLANTE DEI GIACIMENTI, che costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 65/2014 (rif. art. 22 della Disciplina del PRC). Sono consentiti eventuali scostamenti del perimetro dei giacimenti nella misura massima del 10% della superficie complessiva.



**Piano Strutturale**  
**PROGETTO DI PIANO**

**Coordinamento del Piano**  
 Andrea Filpa, Michele Talia, Fabrizio Valacchi, Rolando Valentini (Responsabile del procedimento)

**Ufficio di Piano**  
 Lucia Buracchini, Gabriele Comacchio, Valeria Lingua, Paola Loglisci, Benedetta Mocenni, Raffaello Pin, Pietro Romano, Marco Signorelli, Adriano Tortorelli  
 Collaboratori: Paolo Bubicci, Enrica Burroni, Sonia Violetti

**Procedure di informatizzazione**

Luca Gentili (LdP Progetti GIS)

**Sistema Informativo Territoriale**

Mauro Lusini, Valentina Fosi

**Garante della Comunicazione**

Teodoro Mezzullo



**Piano Regolatore delle Città e dei Cittini**  
 Claudia Sabina Giordano, Guido Morandini, Coop. Giocolentuvole

**Assetto del territorio**  
 Ufficio di piano


**Invarianti strutturali**

**Tav. C.5/01**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13 febbraio 2007  
 pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 4 aprile 2007  
 redatto in data: ottobre 2006

scala 1:10.000

-  Persistenza del ruolo del centro storico come luogo cardine dell'identità comunale
-  Rapporti figurativi della città murata con il contesto agricolo - Parco del Buon Governo
-  SIR - Area di Lecceto ad elevata biodiversità
-  Riserva Naturale di Montecellesi
-  Corridoi fisico-biologici
-  Forme insediative storiche di crinale
-  Emergenze insediative del territorio aperto
-  Percorsi di interesse storico-paesistico - strade asfaltate
-  Percorsi di interesse storico-paesistico - strade bianche
-  Stondo cartografico del territorio comunale



COMUNE DI SIENA



**Piano Strutturale**  
PROGETTO DI PIANO

**Coordinamento del Piano**  
Andrea Filpa, Michele Talia, Fabrizio Valacchi, Rolando Valentini (Responsabile del procedimento)

**Ufficio di Piano**  
Lucia Buracchini, Gabriele Comacchio, Valeria Lingua, Paola Loggisci, Benedetta Moccini, Raffaello Pin, Pietro Romano, Marco Signorelli, Adriano Tortorelli  
Collaboratori: Paolo Bubi, Enrica Burroni, Sonia Violetti

**Procedure di Informatizzazione**  
Luca Gentili (LdP Progetti GIS)

**Sistema Informativo Territoriale**  
Mauro Lusini, Valentina Fosi

**Garante della Comunicazione**  
Teodoro Mezzullo

**PRC<sup>2</sup>**  
Piano Regolatore delle Città e dei Cittini  
Claudia Sabina Giordano, Guido Morandini, Coop. Giocolenuvole

Assetto del territorio  
Ufficio di piano


**Invarianti strutturali**

Tav. C.5/01

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13 febbraio 2007  
pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 4 aprile 2007  
redatto in data: ottobre 2006

scala 1:10.000

-  Persistenza del ruolo del centro storico come luogo cardine dell'identità comunale
-  Rapporti figurativi della città murata con il contesto agricolo - Parco del Buon Governo
-  SIR - Area di Lecceto ad elevata biodiversità
-  Riserva Naturale di Montecellesi
-  Corridoi fisico-biologici
-  Forme insediative storiche di crinale
-  Emergenze insediative del territorio aperto
-  Percorsi di interesse storico-paesistico - strade asfaltate
-  Percorsi di interesse storico-paesistico - strade bianche
-  Giacimenti del Piano Regionale Cave
-  Siti di reperimento MOS del Piano Regionale Cave
-  Sfondo cartografico del territorio comunale



COMUNE DI SIENA



Piano Strutturale  
PROGETTO DI PIANO

Coordinamento del Piano  
Andrea Fipa, Michele Talla, Fabrizio Valacchi, Rolando Valentini (Responsabile del procedimento)

Ufficio di Piano  
Luca Borsocchi, Gabriele Comacchio, Valeria Lingua, Paola Logliaci, Benedetta Mocani,  
Raffaello Pin, Paolo Romano, Marco Signorili, Adriano Torbelli  
Collaboratori: Paolo Baboc, Enrico Baroni, Sonia Vietelli

Procedura di informatizzazione  
Luca Gentili (L&P Progetti GIS)

Sistema Informativo Territoriale  
Mauro Lusari, Valentina Fofi

Garante della Comunicazione  
Teodoro Mizzullo

Piano Regolatore delle Città e dei Ciltini  
Claudia Sabina Giordano, Guido Montandri, Coop. Giocostmuvole

Avvertito del territorio  
Ufficio di piano


Invarianti strutturali Tav. C.5/01

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13 febbraio 2007  
pubblicato sul B.U.R.T. n. 14 del 4 aprile 2007  
retato in data: ottobre 2006

scala 1:10.000

- Persistenza del ruolo del centro storico come luogo cardine dell'identità comunale
- Rapporti figurativi della città murata con il contesto agricolo - Parco del Buon Governo
- SIR - Area di Lecceto ad elevata biodiversità
- Riserva Naturale di Montecellesi
- Corridoi fisico-biologici
- Forme insediative storiche di crinale
- Emergenze insediative del territorio aperto
- Percorsi di interesse storico-paesistico - strade asfaltate
- Percorsi di interesse storico-paesistico - strade bianche
- Storico cartografico del territorio comunale

# Estratto da Piano Strutturale - STAO DI VARIANTE



## Adeguamento del Piano Operativo

Nella variante al PO il Comune individua all'interno dei giacimenti così come recepiti dal piano strutturale (rif. art. 23 della Disciplina del PRC):

- le aree a destinazione estrattiva (ADE) e le relative volumetrie da estrarre, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti all'articolo 18 della Disciplina del PRC, ai criteri di cui all'articolo 26 e degli esiti degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della LRT 35/2015 – Il perimetro dell'area di coltivazione (area a destinazione estrattiva) può essere uguale al perimetro del giacimento ma non superiore ad esso.
- le eventuali aree annesse al sito estrattivo di cui all'articolo 30 della disciplina del PRC
- la destinazione urbanistica delle eventuali rimanenti parti del giacimento, tenendo conto della valenza di invariante strutturale dell'area e le attività compatibili con lo sfruttamento della risorsa mineraria;
- le regole per lo sfruttamento sostenibile dell'area estrattiva e per l'esercizio dell'attività estrattiva nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui ai Titoli IV e V della Disciplina del PRC;
- i casi in cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è eventualmente subordinata all'approvazione di un piano attuativo ai sensi degli articoli da 107 a 114 della LRT 65/2014;
- i siti estrattivi dismessi sulla base dei criteri di cui all'articolo 31 della Disciplina del PRC;
- le modalità di intervento nei siti di cave per il reperimento di materiali ornamentali storici di cui all'articolo 32 della Disciplina del PRC;
- le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di ravaneti presenti sul territorio a seguito di attività estrattive di materiali ornamentali.

In fase di adeguamento del PO al perimetro dei giacimenti previsti nel PRC, sarà inserita una specifica destinazione urbanistica nell'area dove sono ubicati gli impianti di lavorazione dei materiali estratti dalla cava. Infatti tali impianti sono esistenti sin dal 1967, a servizio delle attività estrattive di materiali inerti, ubicate nelle aree adiacenti, in prossimità del Fiume Arbia.

Gli impianti di lavorazione comprendono: impianto di frantumazione inerti e relative aree di stoccaggio, nonché i manufatti dove sono ubicati i servizi igienici, gli spogliatoi e gli uffici.

Tali impianti di lavorazione, attualmente sono a servizio della Cava denominata "Pancole" che si trova in sinistra idraulica del Fiume Arbia, nel Comune di Castelnuovo Berardenga.

Nell'area degli impianti di lavorazione degli inerti, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, nella tavola denominata "Territorio Rurale" verrà inserita apposita sigla legata alle attività estrattive non solo di Rondinella e Rondinella-Ferraiolo, ma anche a completamento dell'attività della cava di Pancole.

I siti estrattivi dismessi individuati dal PRC non saranno recepiti negli strumenti urbanistici comunali a seguito delle considerazioni (vedi paragrafo "Quadro conoscitivo") svolte sulla base dei criteri di cui all'art.31 della Disciplina del PRC, ovvero che tali siti risultano già rinaturalizzati e non necessitano di riqualificazione ambientale.

Tra i siti MOS del comune di Siena sarà recepito solo quello di Lecceto (codice PRC 0905203201MOS), con le modalità di intervento indicate di seguito, così come per i giacimenti di

Rondinella (Codice PRC: 09052032079001) e Rondinella-Ferraiolo (Codice PRC: 09052032080001).

Nel Piano Operativo vigente le aree estrattive sono normate dall'art 11 delle NTA, che di seguito riportiamo.

### Art. 11 Industriale e artigianale

1. La categoria funzionale industriale e artigianale (b) comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali (fabbriche, officine e autofficine, manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome).

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo individua la categoria funzionale industriale e artigianale elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad essa riconducibili:

- b1 · produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione di beni, anche alimentari e zootecnici; laboratori artigiani e imprese e forniture edili, officine e carrozzerie, autolavaggi, impianti di autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; attività di recupero, trattamento e smaltimento materiali di rifiuto; attività di preparazione pasti e piatti pronti in genere, di produzione diretta di alimenti senza somministrazione, quali fornai, pasticcerie, ecc.;
- b2 Area impianti esistente per la seconda lavorazione annessa ai giacimenti "Rondinella" – Codice PRC: 09052032079001, "Rondinella-Ferraiolo" – Codice PRC: 09052032080001 e "Pancole" – Codice PRC: 09052006017001 (comune di Castelnuovo Berardenga).

*Nell'area è consentita la frantumazione e vaglio degli inerti con le relative aree di stoccaggio.*

*I manufatti esistenti dove sono ubicati i servizi igienici, gli spogliatoi con refettorio, l'officina e gli uffici potranno essere adeguati e sostituiti anche in altra posizione ma sempre dentro il perimetro b2.*

*L'area impianti dovrà essere dismessa al termine dei lavori di coltivazione delle cave "Rondinella", "Rondinella-Ferraiolo" e "Pancole", il suolo dovrà essere rinaturalizzato e ricondotto all'uso agricolo. ~~attività estrattive; le Tavole del P.O. riportano le cave presenti nel territorio comunale (932-I6A Cava in località Monsindoli; 932-II0 e 932-III0 Cava in località Rondinella; ST 932-IV-15 Area di reperimento materiali storici in località Lecceto), in attesa dell'adeguamento al Piano Regionale Cave approvato con D.C.R. n. 47 del 21/07/2020, con recepimento delle aree di giacimento.~~*

- [...]

Si ritiene di inserire le attività estrattive all'interno dell'art. 17 delle NTA del PO in fase di adeguamento al PRC, come riportato di seguito:

#### **Art. 17 Agricola e funzioni connesse**

1. La categoria funzionale agricola (g) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. Gli edifici rurali ad uso abitativo costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.

2. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni:

ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;

che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;

che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo il 21 aprile 1995;

che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima del 21 aprile 1995.

3. Sono assimilabili alle attività agricole quelle agricole amatoriali e l'allevamento non professionale di animali da cortile.

4. Aree a destinazione estrattiva individuate nel territorio comunale in ottemperanza al Piano Regionale Cave (P.R.C.):

##### 4.1- AdE – area a destinazione estrattiva:

- AdE1 – area a destinazione estrattiva Rondinella – Codice PRC: 09052032079001
- AdE2 – area a destinazione estrattiva Rondinella-Ferraiolo – Codice PRC: 09052032080001

##### 4.2- MOS – Siti reperimento materiali ornamentali storici:

- MOS 1 – Lecceto – Codice PRC: 0905203201MOS

#### 17 bis - Aree a destinazione estrattiva

1. AdE1 – area a destinazione estrattiva Rondinella – Codice PRC: 09052032079001

La coltivazione dovrà avvenire per lotti consequenziali, con numero non inferiore a tre.

La durata totale dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale non dovrà superare i 20 anni.

Il quantitativo massimo estraibile deriva da quanto previsto dagli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio 74, ai sensi dell'accordo siglato con il Comune di Castelnuovo Berardenga in data 06.07.2022, ovvero un volume totale pari a 394.971 mc, da suddividere in quota pari al 67 % per il Comune di Siena e il 33 % per Comune di Castelnuovo Berardenga. La

volumetria spettante al Comune di Siena è suddivisa tra la cava Rondinella (55%) e Rondinella-Ferraiolo (12%), per il periodo 2019-2038.

- Superficie totale del giacimento è pari a 15,2744 ha.
- Volumetria massima estraibile: 217.234 mc.
- Modalità di attuazione: intervento diretto convenzionato.

L'area a destinazione estrattiva (AdE) potrà coincidere con il perimetro del giacimento.

La profondità di escavazione non dovrà superare i 4 metri dal p.c., in modo da poter sfruttare il banco di inerti e comunque in grado di garantire un ampio franco sull'eventuale quota piezometrica, seppur teorica.

Il terreno agrario asportato dovrà essere accumulato in adiacenza al lotto estrattivo in modo da garantire il mantenimento della sua fertilità, per essere riutilizzato per il recupero ambientale dell'area.

Il progetto dovrà prevedere un'adeguata regimazione delle acque meteoriche dilavanti (AMD).

Il ripristino morfologico dovrà prevedere il riempimento dell'area coltivata fino alla quota originaria del piano di campagna. La coltivazione del lotto successivo potrà iniziare solo a seguito del ripristino morfologico di almeno il 70% del lotto precedente.

Il terreno da utilizzare per il ripristino morfologico dell'area dovrà garantire un idoneo recupero del sito, ovvero il materiale da utilizzare dovrà sottostare ai limiti di concentrazione riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per il ripristino morfologico potranno essere utilizzate anche terre e rocce da scavo proveniente da siti esterni come anche materia prima secondaria proveniente da impianti autorizzati previo rispetto dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione del suolo. Il controllo del rispetto dei limiti geochimici suddetti dovrà svolgersi prima della messa in sito del materiale, per materiali derivanti dall'attività estrattiva autorizzata – materiale interno al cantiere, o prima del conferimento nel sito estrattivo autorizzato per i materiali provenienti dall'esterno.

Al termine dei lavori di coltivazione l'area dovrà essere restituita all'attività agricola.

2. AdE2 – area a destinazione estrattiva Rondinella-Ferraiolo –Codice PRC: 09052032080001.

La durata totale dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale non dovrà superare i 5 anni. Il quantitativo massimo estraibile deriva da quanto previsto dagli obiettivi di produzione sostenibile del comprensorio 74, ai sensi dell'accordo siglato con il Comune di Castelnuovo Berardenga in data 06.07.2022, ovvero un volume totale pari a 394.971 mc, da suddividere in quota pari al 67 % per il Comune di Siena e il 33 % per Comune di Castelnuovo Berardenga. La volumetria spettante al Comune di Siena è suddivisa tra la cava Rondinella (55%) e Rondinella-Ferraiolo (12%), per il periodo 2019-2038.

- Superficie totale del giacimento: 1.65 ha.
- Volumetria massima estraibile: 47.396 mc.
- Modalità di attuazione: intervento diretto convenzionato.

L'area a destinazione estrattiva (AdE) è individuata nella porzione del giacimento del PRC che non è già stata scavata e ripristinata, come individuata negli elaborati grafici.

*Parte del giacimento, per circa il 25% della superficie, è assoggettato a vincolo di cui all'Art. 142 del D.Lgs 42/2004,lett. c), pertanto sarà necessaria la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della porzione di cava.*

*La profondità di escavazione non dovrà superare i 4.5 metri dal p.c., in modo da garantire un franco di oltre 1 metro, sulla quota piezometrica media rilevata all'interno del lotto.*

*Il terreno agrario asportato dovrà essere accumulato all'interno del lotto estrattivo (al di fuori delle aree a Pericolosità idraulica P2) durante i lavori di escavazione, in modo da garantire il mantenimento della sua fertilità, per essere riutilizzato per il recupero ambientale dell'area.*

*Il progetto dovrà prevedere un'adeguata regimazione delle acque meteoriche dilavanti (AMD)*

*Il ripristino morfologico dovrà prevedere il riempimento dell'area coltivata fino alla quota originaria del piano di campagna.*

*Il terreno da utilizzare per il ripristino morfologico dell'area dovrà garantire un idoneo recupero del sito, ovvero il materiale da utilizzare dovrà sottostare ai limiti di concentrazione riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*

*Per il ripristino morfologico potranno essere utilizzate anche terre e rocce da scavo proveniente da siti esterni come anche materia prima secondaria proveniente da impianti autorizzati previo rispetto dei limiti di concentrazioni riportati nella Tab. A dell'Allegato 5 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione del suolo. Il controllo del rispetto dei limiti geochimici suddetti dovrà svolgersi prima della messa in sito del materiale, per materiali derivanti dall'attività estrattiva autorizzata – materiale interno al cantiere, o prima del conferimento nel sito estrattivo autorizzato per i materiali provenienti dall'esterno.*


*Al termine dei lavori di coltivazione l'area dovrà essere restituita all'attività agricola.*

### **3. MOS 1 – Lecceto – Codice PRC: 0905203201MOS**

*Si tratta di un sito estrattivo dedicato esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali storici. L'eventuale riapertura del sito per il prelievo di materiale ornamentale da taglio deve seguire modalità e indicazioni secondo quanto disposto dall'art. 49 della l.r. 35/2015 e dall'art. 32 della Disciplina di piano PR02 del Piano Regionale Cave.*

**Piano Operativo**  
Territorio rurale  
(nord-est)

**PO.I**  
scala 1:10.000




marzo 2020  
con le modifiche introdotte in sede di controdeduzione alle osservazioni  
e a seguito della Conferenza paesaggistica - ottobre 2017

**Progetto:**  
Roberto Vaccaro (supergruppo)  
Stefania Ricciuti - Isp studio  
Massimiliano Rossi e Davide Giacomini - Progettazione s.r.l. (design ambientale e studi visuali)  
Monica Coletta - Studio tecnico Agostini di Coletta Traversari Sanna e Barca Bori (aspetti agronomici e paesaggistici)  
Cristina Pelli con Francesco Perini - Archeo Tech & Survey s.r.l. (archeologia e beni culturali)  
Luca Gentili - Isp progetti g.s.r.l. (Sistema Informativo Territoriale)  
Andrea Debernardi e Emanuele Giustarola Ferraro, Aldo Cicci, Lorenza Mastropasqua e Chiara Tassinari (mobilità)  
Gaetano Vicomari (aspetti legali in materia edilizia e urbanistica)  
Maria Rita Cecchi (aspetti sostenibili)

**Valutazione Ambientale Strategica con Valutazione di Incidenza:**  
Terre.it s.r.l. (Sign Off di UNICAM)  
Techland Engineering studio associato  
Fabrizio Cinciarini (responsabile con)  
Michela Biagi, Paolo Ferrero, Valeria Dini, Francesca Faccioni, Angela Rechi

**Comune di Siena**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> |
|---|---|---|
- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> |
|---|---|---|
- 
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uti</li> <li>residenziale</li> <li>industriale e artigianale</li> <li>commerciale ed artigianale</li> <li>terziario-destinazione</li> <li>distrettuale e di servizio</li> <li>commerciale all'ingrosso e dettagli</li> <li>servizi pubblici e di interesse pubblico</li> </ul> |
|---|---|---|





**Estratto da Piano Operativo – STATO DI VARIANTE**

